

## L'autunno delle Relazioni Industriali

di Sergio Maria Macciò – Direttore Relazioni Industriali di Federtrasporto

Chi si occupa e opera nelle relazioni industriali da un po' di anni, e per chi scrive sono oltre trenta, avrà sicuramente letto con una qualche sorpresa le recenti notizie, per la verità piuttosto scarse e difficili da trovare, riguardo alla revisione della legge n. 146/1990 sulla regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Dopo l'annuncio "pubblico" di un'imminente presentazione di un disegno di legge delega, da parte del Ministro del Lavoro Sacconi al Convegno tenutosi al CNEL il 14 ottobre su iniziativa della Commissione di Garanzia, davanti ad una platea di qualificati addetti ai lavori, si è dovuto attendere un "Comunicato stampa", pubblicato alcuni giorni dopo sul sito del Ministero del Lavoro, per poter leggere le "linee-guida" sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri.

Diciamo subito che l'iniziativa è positiva in quanto finalizzata a favorire il funzionamento di un "libero e responsabile sistema di buone relazioni industriali", e di "dare attuazione all'articolo 40 della Costituzione con l'intento di realizzare, in tutti i settori produttivi e con particolare riferimento ai servizi pubblici essenziali, un migliore e più effettivo contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e salvaguardia dei diritti della persona e della impresa costituzionalmente tutelati", come recita l'obiettivo delle "linee-guida".

Segue l'elencazione dei principi e criteri direttivi per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali:

*"- l'aggiornamento e la revisione dei servizi essenziali con particolare riferimento ai servizi strumentali e ai servizi oggetto di esternalizzazioni;*

*- la previsione dell'istituto del referendum consultivo preventivo obbligatorio tra i lavoratori delle categorie interessate in caso di proclamazione di sciopero e della dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero stesso da parte del singolo lavoratore per avere piena conoscenza del grado di consenso e di partecipazione effettiva e quindi di funzionamento dei servizi;*

*- la previsione dell'istituto dello sciopero virtuale. In caso di sciopero virtuale, e ferme restando le determinazioni della autonomia collettiva, le somme versate dalle parti potranno confluire in un apposito fondo con restituzione alle parti stesse in caso di raggiungimento dell'accordo sulla materia oggetto del conflitto;*

*- la previsione di adeguate procedure per un congruo anticipo della revoca dello sciopero al fine di eliminare i danni causati dall'effetto annuncio;*

*- una più efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione attenta alle specificità dei singoli settori;*

*- una disciplina specifica per lo sciopero generale in funzione della tutela delle prestazioni indispensabili e della applicazione della regola della rarefazione;*

*- l'attribuzione di specifiche competenze e funzioni di natura arbitrale e conciliativa, anche obbligatorie, alla Commissione per le relazioni di lavoro (che prende il posto della Commissione di Garanzia) la quale potrà avvalersi, a questo fine e ferma restando l'esclusione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di strutture e personale*

*del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;*

*- un più effettivo raccordo e scambio di informazioni tra la Commissione per le relazioni di lavoro e le autorità amministrative competenti per l'adozione della ordinanza di precettazione, nonché di un potenziamento della corretta informazione all'utenza dei servizi essenziali anche attraverso le televisioni e gli organi di stampa;*

*- l'applicazione delle sanzioni da parte dei prefetti e non più dei datori di lavoro in modo da renderle effettive."*

Si prefigurano, quindi, interventi profondi nell'attuale impianto della legge n. 146/1990, sia sul piano delle procedure preventive di raffreddamento delle controversie che su quello della disciplina degli effetti della proclamazione ed attuazione dello sciopero, di cui si possono esprimere alcune prime considerazioni limitatamente al settore dei servizi pubblici essenziali.

Quanto al primo aspetto, che dovrebbe essere al centro dell'ipotesi di revisione della legge, è particolarmente apprezzabile l'intento di contrastare la eccessiva facilità di proclamazione e successiva revoca degli scioperi, che nel settore dei trasporti provoca comunque disagi dovuti al c.d. "effetto annuncio", mediante la previsione del *referendum preventivo obbligatorio*; questo strumento, poi, sarebbe maggiormente efficace se venisse utilizzato prima di arrivare alla proclamazione, piuttosto che avere una funzione confermativa (come ad esempio avviene per l'approvazione dei rinnovi dei contratti collettivi di lavoro) di una proclamazione di sciopero, proprio in ragione dell'esigenza di evitare per quanto possibile l'"effetto annuncio" di uno sciopero che potrà non essere attuato a seguito di un risultato negativo della consultazione referendaria. Si tratta di una problematica già ampiamente affrontata in dottrina e nel dibattito tra esperti della materia, che anche Agens ha contribuito a promuovere attraverso le proprie pubblicazioni, dove però si richiede una particolare attenzione, oltre che sotto i profili di legittimità, rispetto ai meccanismi dello strumento referendario (quorum di validità e di risultato, tempistica, ambito di svolgimento, ecc.), tenendo conto delle dimensioni e delle articolazioni delle imprese e dei gruppi aziendali, affinché l'attuazione della consultazione non si risolva in un'operazione troppo complicata o addirittura impossibile. Ugualmente interessanti appaiono le indicazioni relative alla dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero da parte del lavoratore, che sembra direttamente mutuata da analoga norma introdotta nella legislazione francese lo scorso anno, mentre una previsione per legge dello sciopero virtuale sarà tutta da valutare sotto l'aspetto degli oneri che dovesse comportare. Meno interessante è l'ipotesi di trasformare la Commissione di Garanzia in "Commissione per le relazioni di lavoro", con l'attribuzione di *"specifiche competenze e funzioni di natura arbitrale e conciliativa anche obbligatorie"*, che verrebbe a sovrapporsi all'autonomia negoziale delle parti, di cui invece andrebbe salvaguardato e rafforzato il ruolo, specie nei confronti di quelle stipulanti i contratti collettivi: qui potrebbe davvero iniziare l'autunno delle relazioni industriali, ma forse è ancora presto per preoccuparsi.